



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 4 LANUSEI

CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLA ASL DI LANUSEI

INDICE

- art. 1 – Ambito di applicazione
- art. 2 – Termini e loro computo; notifiche e comunicazioni
- art. 3 – Norme regolatrici
- art. 4 – Trasferimento di proprietà dei beni e rischi
- art. 5 – Subappalto
- art. 6 – Osservanza delle condizioni di lavoro
- art. 7 – Tutela contro azioni di terzi
- art. 8 – Metodo di scelta del contraente
- art. 9 – Compilazione e presentazione dell'offerta e della documentazione
- art. 10 – Validità delle offerte
- art. 11 – Aggiudicazione
- art. 12 – Lettera di aggiudicazione
- art. 13 – Scambio di corrispondenza
- art. 14 – Stipulazione del contratto
- art. 15 – Deposito cauzionale definitivo e termini per la costituzione
- art. 16 – Richiami e diffide in corso di esecuzione
- art. 17 – Aumenti e diminuzioni
- art. 18 – Termine e luogo di consegna
- art. 19 – Spostamento termini di consegna
- art. 20 – Documentazione delle consegne
- art. 21 – Spese di imballaggio, di trasporto ecc.
- art. 22 – Contenuto del prezzo
- art. 23 – Risoluzione del contratto
- art. 24 – Effetti della risoluzione: esecuzione in danno
- art. 25 – Collaudo delle forniture e modalità di esecuzione
- art. 26 – Le decisioni del collaudo
- art. 27 – Accettazione dei risultati del collaudo
- art. 28 – Forniture rifiutate al collaudo

- art. 29 – Difetti di costruzione e garanzie dell’Impresa aggiudicataria**
- art. 30 – Motivi per applicazione di penalità**
- art. 31 – Importi delle penalità**
- art. 32 – Modalità di applicazione della penale**
- art. 33 – Il pagamento e la presentazione delle fatture**
- art. 34 – Sospensione dei pagamenti**
- art. 35 – Ritardo nei pagamenti**
- art. 36 – Avvalimento**
- art. 37 – Tracciabilità dei flussi finanziari**
- art. 38 - Accesso agli atti**
- art. 39 – Trattamento dati personali**
- art. 40 – Rinnovo e/o proroga**
- art. 41 - Risoluzione delle controversie sulla procedura**
- art. 42 - Controversie contrattuali**
- art. 43 - Risoluzione delle controversie contrattuali**
- art. 44 - Elezione di domicilio**
- art. 45 – Rinvio**

art. 1 – Ambito di applicazione

Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato generale si applicano alle forniture, compresi i necessari lavori di installazione e posa in opera, ed ai servizi occorrenti per il funzionamento della Asl di Lanusei nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Sono esclusi gli appalti di opere edili per i quali restano ferme le disposizioni che espressamente li disciplinano. Nei disciplinari di gara, regolanti le singole forniture e servizi, possono essere inserite clausole in deroga al presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura e/o del servizio. In tale caso sia l'ASL di Lanusei che le imprese partecipanti saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali, fermo restando, per il rimanente, l'applicabilità delle clausole previste dal presente capitolato generale.

art. 2 – Termini e loro computo; notifiche e comunicazioni

I termini indicati nel presente capitolato generale, nei disciplinari e richiamati nei singoli contratti, decorrono, sia per l'ASL che per l'impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Le notifiche di atti o le comunicazioni della ASL da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali possono essere effettuati come segue:

- *a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno*, indirizzata all'Impresa nel domicilio indicato nell'offerta;
- *via fax*, il fax si presume giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente (dicitura OK accanto al numero), salvo prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente;
- *modo diretto*, per consegna al Rappresentante Legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

art. 3 – Norme regolatrici

I rapporti contrattuali sono regolati:

- dalle disposizioni dei disciplinari di gara;
- dalle disposizioni del presente capitolato generale;
- dalle vigenti disposizioni di leggi, comunitarie, nazionali e regionali;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate e che saranno emanate, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarrichiamati.

art. 4 - Trasferimento di proprietà dei beni e rischi

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita alla ASL di Lanusei:

- dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da specifico verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali indicati dall'ASL, secondo le specifiche clausole contrattuali;
- dalla data di consegna, da far risultare da verbali o dalle bolle di accompagnamento, nei locali indicati dall'ASL, nel caso in cui le operazioni di accettazione diano esito positivo di conformità tra bene ordinato e bene consegnato.

Restano pertanto a carico dell'Impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo/accettazione nei locali della ASL, ad eccezione delle perdite e danni imputabili alla ASL stessa.

art. 5 – Subappalto

E' vietato all'impresa di cedere ad altri, senza il consenso scritto della ASL di Lanusei, l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto. La cessione del contratto e qualsiasi forma di sub-appalto sono consentiti nel rispetto delle normative vigenti, l'impresa dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Nel caso di sub-appalti o cessioni autorizzati, la ditta appaltatrice resta comunque unica responsabile nei confronti dell'A.S.L. di Lanusei anche dell'operato delle imprese cessionarie o sub-appaltatrici. Al pagamento del subappaltatore dovrà provvedere l'impresa appaltatrice. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere fanno sorgere nella ASL il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo.

art. 6 – Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

art. 7- Tutela contro azioni di terzi

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla ASL di Lanusei e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'impresa inoltre assume l'obbligo di garantire alla ASL il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo

art. 8 – Metodo di scelta del contraente

I criteri e le procedure di aggiudicazione dovranno essere conformi alle norme previste dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale e ai regolamenti Aziendali vigenti.

art. 9 – Compilazione e presentazione dell'offerta e della documentazione

Salvo diversa disposizione contenuta nei bandi e nei disciplinari di gara e/o nelle lettere d'invito, le modalità da osservare per la partecipazione alla gara vengono di seguito specificate:

A) OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica deve essere redatta unicamente in lingua italiana e predisposta sull'apposito modulo fornito dalla ASL di Lanusei e reso legale mediante apposizione di marca da bollo del valore legale in corso. In caso di mancata rispondenza fra l'indicazione risultante dai prezzi unitari e quella complessiva indicata, verrà riconosciuta valida quella più conveniente per l'ASL di Lanusei. L'offerta compilata in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valida a tutti gli effetti contrattuali, sarà trasmessa al Competente ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione. Il prezzo di offerta si intende per merce consegnata a rischio e spese del fornitore nei luoghi indicati di volta in volta dalla ASL e comprensivo di ogni spesa per confezionamento, imballaggio e facchinaggio, escluso IVA.

La documentazione da presentare, unitamente all'offerta economica è costituita da:

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1. Modulo per istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica - Allegato B)
2. copia del presente capitolato generale nonché copia del disciplinare di gara , e/o del bando, della lettera d'invito e degli eventuali allegati debitamente sottoscritti per totale e completa accettazione;
3. dichiarazioni o adempimenti specificatamente richiesti con lettera di invito o bando di gara sul possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA ed eventuale campionatura gratuita:

Nel bando di gara, nella lettera di invito e/o nel disciplinare di gara e relativi allegati verrà dettagliatamente elencata la documentazione tecnica e/o campionatura gratuita, necessaria ai fini della valutazione di conformità tecnica dei prodotti e/o dei servizi offerti.

L'offerta economica di cui alla lettera A) deve essere racchiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura "Busta n° 1 - offerta economica". La documentazione amministrativa di cui al punto B) dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata con nastro adesivo trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura "Busta n° 2 - documentazione amministrativa"

La documentazione tecnica di cui al punto C) dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata con nastro adesivo trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura "Busta n° 3 - documentazione tecnica".

Le tre buste come sopra descritto (quella contenente l'offerta economica, quella contenente la documentazione amministrativa e quella contenente la documentazione tecnica) dovranno essere inserite in unico plico chiuso ermeticamente con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, **RIPORTANTE OBBLIGATORIAMENTE – L'INDICAZIONE DEL MITTENTE E L'INDICAZIONE DELLA GARA A CUI SI RIFERISCE** e **dovrà pervenire, ad esclusivo rischio e spesa dell'Impresa partecipante**, al Protocollo Generale della ASL di Lanusei – via Piscinas n° 5 (sito al primo piano), 08045 Lanusei (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00) **entro e non oltre i termini previsti dal bando di gara, dal disciplinare e /o dalla lettera di invito.**

Saranno escluse tutte le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito, restando esonerata la ASL da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.

art. 10 – Validità delle offerte

Nei casi in cui l'aggiudicazione delle forniture o dei servizi non è prevista seduta stante le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario all'ASL per la loro valutazione e fino all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione.

art. 11 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione delle forniture e dei servizi avviene secondo i criteri e le modalità specificati nei bandi, nelle lettere di invito e nei disciplinari di gara.

L'aggiudicazione può avvenire, per singolo lotto intero non frazionabile:

- al prezzo più basso;
- in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo). In tal caso l'esame e la valutazione degli elementi tecnici/qualitativi dovrà essere completato prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sulla base dei criteri previsti dal disciplinare di gara e/o relativi allegati tecnici.

Le operazioni di aggiudicazione risulteranno da specifico verbale di gara. E' riservata a chi presiede la gara la facoltà di sospendere o di non dar luogo all'aggiudicazione, anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora ciò sia necessario nell'esclusivo interesse della ASL di Lanusei.

In caso di offerta di uguale importo si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

L'aggiudicazione diviene definitiva con l'approvazione del relativo atto deliberativo da parte del Direttore Generale.

art. 12 – Lettera di aggiudicazione

Entro 15 (quindici giorni) dall'approvazione della determina di aggiudicazione definitiva, la ASL deve comunicare l'esito della gara all'impresa aggiudicataria.

La lettera di aggiudicazione dovrà indicare:

- estremi della delibera di aggiudicazione definitiva;
- decorrenza e durata della fornitura o servizio aggiudicato;
- importo del prezzo di aggiudicazione ed aliquota IVA;
- indicazione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (Es.: deposito cauzionale definitivo, eventuale compilazione Mod. GAP; eventuale certificato della C.C.I.A.A. con nulla osta ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 252/98);
- termine entro il quale dovrà essere stipulato il contratto;
- indicazione del Responsabile del Procedimento;
- indicazione del Servizio al quale potersi rivolgere per le informazioni inerenti gli adempimenti sopra indicati.

Il vincolo contrattuale fra la ASL e l'impresa aggiudicataria sorgerà dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione.

La stipulazione del contratto ha valore meramente riproduttivo di un vincolo giuridico sorto con le modalità sopra indicate. Tuttavia i termini per la consegna decorreranno dal ricevimento di regolare ordine scritto come specificato nel successivo art. 18.

art. 13 – Scambio di corrispondenza

Qualora l'importo aggiudicato sia, al netto dell'IVA, *inferiore alla soglia di rilievo comunitario* vigente, la formalizzazione contrattuale avverrà con scambio di corrispondenza tra le parti (ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2240/1923), reso legale mediante apposizione di marca da bollo del valore legale in corso, a carico dell'Impresa aggiudicataria.

La comunicazione di cui sopra contiene almeno:

- protocollo e data della comunicazione, con indicazione della SOC e con richiesta al fornitore di riportarla nella/e fattura/e e nel/i D.d.t.;
- sottoscrizione in originale del Responsabile delle forniture, di cui al precedente art. 2;
- dati identificativi del fornitore;
- indicazione del bene o servizio oggetto della fornitura;
- indicazione degli obblighi principali ed accessori delle parti e delle condizioni di fornitura (consegne, collaudi, condizioni di pagamento, penalità ecc), qualora non già definite e sottoscritte o richiamate nella corrispondenza intercorsa (Capitolato generale dell'Azienda, Disciplinare di gara, eventuale richiamo al Codice Civile, Leggi speciali di contabilità);

Il Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria o persona munita di procura, dovrà restituire la corrispondenza, entro e non oltre 30 (trenta giorni) dal ricevimento

art. 14 – Stipulazione del contratto

Qualora l'importo di aggiudicazione sia *superiore alla soglia di rilievo comunitario vigente*, il Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria o persona munita di procura, dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 30 (trenta giorni) dal ricevimento della lettera di aggiudicazione. Nell'occasione deve dare prova di aver presentato tutta la documentazione richiesta con la lettera di aggiudicazione. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'ASL può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per nuovo esperimento di gara.

In ogni caso tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria, restando a carico di questa ASL solo l'IVA.

art. 15 – Deposito cauzionale definitivo e termini per la costituzione

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto stipulato, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme che l'ASL avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del fornitore. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo nell'ammontare stabilito nel disciplinare di gara, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Ove ciò non avvenga entro il suddetto termine l'ASL ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato generale.

Il suddetto deposito cauzionale dovrà prestarsi in uno dei seguenti modi:

1. Con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito a ciò autorizzate ai sensi di legge;
2. Con polizza assicurativa rilasciata da imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

La fideiussione o la polizza assicurativa devono prevedere la rinuncia espressa del fideiussore alla facoltà di cui agli articoli 1944 e 1945 c.c., nonché la previsione della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'ASL (clausola cosiddetta di pagamento a semplice richiesta). La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto. La restituzione del deposito cauzionale definitivo potrà avvenire soltanto dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa contraente (previa acquisizione del verbale di collaudo; attestazione di regolare adempimento della somministrazione e/o servizio da parte del Responsabile del servizio interessato).

Si può prescindere dal deposito cauzionale definitivo nei casi in cui il contratto non superi l'importo al netto dell'Iva di € 15.000,00, escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti forniture.

art. 16 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

L'impresa aggiudicataria che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetta a diffida per l'applicazione di eventuali clausole penali.

Ove la stessa impresa, nel corso di esecuzione di successive forniture o servizi incorra in altre diffide per negligenze ed inadempienze, l'ASL ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni.

Le diffide e le esclusioni dalla partecipazione alle gare vengono attuate con atto deliberativo.

art. 17 – Aumenti e diminuzioni

Nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'ASL può chiedere e l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'intero importo aggiudicato.

art. 18 – Termine e luogo di consegna

L'impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali o nei magazzini ed entro i termini specificati nel disciplinare di gara e/o nella lettera d'invito o nell'ordinativo di fornitura.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e/o nella lettera d'invito.

I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto dall'art. 2 del presente capitolato generale, decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'ordine scritto, che potrà avvenire anche via fax.

A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i disciplinari di gara e/o tecnici possono prevedere che l'impresa aggiudicataria dia avviso agli uffici destinatari, per iscritto, ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna.

Il termine di consegna per prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito nel disciplinare di gara.

art. 19 –Spostamento termini di consegna

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'ASL.

L'impresa aggiudicataria, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'ASL entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere adottata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'ASL che obblighi l'impresa a sospendere le consegne o ritardarle, può costituire motivo di spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell'ASL, l'Impresa aggiudicataria deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

art. 20- Documentazione delle consegne

Le spedizioni sono accompagnate da documenti indicanti i colli, descrizione dettagliata della merce, quantità e numero dell'ordine cui le consegne si riferiscono.

Tali documenti dovranno essere predisposti in duplice copia; una copia, debitamente vistata per ricevuta, verrà restituita dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari al vettore o all'impresa; l'altra copia verrà trattenuta dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna.

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da :

- **Specifico verbale**, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste nel disciplinare di gara. Il verbale deve essere firmato dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'ASL e dagli incaricati dell'Impresa aggiudicataria.
- **Documento di consegna**, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, **debitamente firmato e datato** dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'ASL, secondo le indicazioni specificate nel disciplinare di gara.

Tanto i verbali quanto i documenti di consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti costatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera.

art. 21 – Spese di imballaggio, di trasporto ecc.

Salvo che non sia diversamente stabilito nel disciplinare di gara, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinatari indicati nel disciplinare di gara.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'ASL il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'Impresa aggiudicataria.

art. 22– Contenuto del prezzo

Salvo diversa prescrizione nel disciplinare di gara, il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa aggiudicataria, sulla base

delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto, salvo i casi di revisione previsto nell'articolo successivo.

art. 23 – Risoluzione del contratto

L'ASL può chiedere la risoluzione del contratto:

- (a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- (b) per motivi di pubblico interesse;
- (c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- (d) in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- (e) nei casi di subappalto non autorizzati dall'ASL;
- (f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando al considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- (g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- (h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti; in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale. Dell'adozione di tale atto viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

art. 24 – Effetti della risoluzione: esecuzione in danno

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'ASL di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento avviene a trattativa privata o, entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'ASL sui beni dell'Impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

art. 25 – Collaudo delle forniture e modalità di esecuzione

Le forniture di attrezzature, di ogni altro bene oggetto di contratto sono collaudate dall'ASL che vi provvede, di regola, con proprio personale qualificato o ditta incaricata dalla ASL (per quanto attiene alle attrezzature sanitarie), con il Responsabile del Servizio Informatico o suo delegato (per quanto attiene alle attrezzature informatiche) in contraddittorio con incaricati dell'Impresa aggiudicataria.

Le forniture di materiali di consumo oggetto di contratto sono collaudate dall'ASL che vi provvede, di regola, con i referenti dell'ufficio/magazzini individuati dal Responsabile del Servizio ordinante.

Salvo che non sia diversamente stabilito nei disciplinari di gara, il collaudo viene effettuato nei locali degli uffici e dei magazzini dove è avvenuta la consegna entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'Impresa

Il collaudo deve accertare che i beni e le attrezzature presentino i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, salvo specifiche prescrizioni del suddetto disciplinare, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

art. 26 – Le decisioni del collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare i prodotti;
- dichiarare i prodotti rivedibili

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche del disciplinare di gara o ai campioni presentati.

Possono essere dichiarati rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. In via di eccezione, l'ASL, su proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richieste. L'assenza di incaricati dell'Impresa aggiudicataria è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

art. 27 – Accettazione dei risultati del collaudo

L'impresa aggiudicataria non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, né può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

In tal caso l'impresa aggiudicataria è invitata dalla ASL ad assistere, a mezzo di suoi incaricati, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

In assenza di incaricati dell'Impresa il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'ASL fa egualmente stato contro di essa.

art. 28 – Forniture rifiutate al collaudo

Salva diversa indicazione nel disciplinare di gara, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i beni e/o le attrezzature non accettati al collaudo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera con la quale l'ASL ha notificato il rifiuto, qualora l'impresa non abbia partecipato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'ASL ha facoltà di spedire all'impresa i beni e/o attrezzature rifiutate, con spese di facchinaggio e spedizione a carico della stessa; ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni cinque giorni di ritardo.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni di cui al primo comma, l'ASL ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'Impresa.

L'ASL non risponde di furti o avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

La penalità per il mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con la l'ASL.

art. 29 – Difetti di costruzione e garanzie dell'Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria garantisce i prodotti, i materiali, le attrezzature fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito nel disciplinare di gara.

L'impresa aggiudicataria è, pertanto, obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Salvo diverso termine stabilito nel disciplinare di gara, entro trenta giorni dalla data della lettera dell'ASL con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, a ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'ASL si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'Impresa.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti – nel caso di contratti per forniture di quantitativi di beni di identiche caratteristiche – l'Impresa ha l'obbligo, a richiesta dall'ASL, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose.

In tale caso, il periodo di garanzia può essere spostato di altri dodici mesi, per consentire all'Impresa le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, l'ASL può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'amministrazione.

art. 30 – Motivi per applicazione di penalità

L'Impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni;
- non ottempera, o ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo;
- nei contratti per prestazione di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti;
- nei contratti per locazione di beni, ritardi nella consegna o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento; ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.

art. 31 – Importi delle penalità

Salvo diverse prescrizioni del disciplinare di gara, l'ASL ha facoltà di applicare:

- nel caso di manchevolezze e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze e deficienze, salvo i casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 24, lett. c);
- nel caso di ritardo nelle consegne totali o parziali, o nella messa in funzione di attrezzature acquistate o locare, una penale in misura percentuale dell'1% per ogni dieci giorni di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facoltà della *risoluzione del contratto* ove il ritardo superi il termine di 60 giorni, o altro termine indicato nel disciplinare di gara;
- nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivendibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penale del 2% dell'importo della fornitura non ritirata;
- nei casi di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazioni di documenti, a inosservanza di orari di interventi, a fermi di attrezzature o di servizi, penali commisurate alla durata dei fermi o, secondo i casi, ad importi fissi.

In ogni caso l'importo massimo della penale non può superare il 10% del valore complessivo della fornitura e/ o del servizio.

art. 32 – Modalità di applicazione della penale

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'ASL. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 15 del presente capitolato.

Le penalità sono notificate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

art. 33 – Il pagamento e la presentazione delle fatture

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa è incorsa, viene effettuato:

- in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;
- per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotti;
- ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare.

I pagamenti sono disposti dopo il ricevimento dei beni, ad avvenuto collaudo/accettazione con esito positivo ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti.

Al pagamento delle fatture provvede la S.C. Ragioneria/Bilancio, previa verifica da parte della S.C. Patrimonio della corrispondenza dell'importo della fattura con la disponibilità del finanziamento utilizzato a copertura dell'acquisto nel caso trattasi di acquisto con finanziamento dedicato.

art. 34 – Sospensione dei pagamenti

L'ASL, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

art. 35 – Ritardo nei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'ASL entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora sono dovuti al fornitore unicamente interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del calendario del semestre in questione.

Trascorso il termine sopra indicato, per i pagamenti effettuati oltre i 180 gg e fino a 360 gg. è dovuto il tasso di mora del 4,5%; per il periodo di ulteriore ritardo, è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Ritardi superiori a tale termini non autorizzano l'Impresa alla sospensione della fornitura o del servizio.

art. 36 – Avvalimento

L'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 è ammesso esclusivamente per integrare preesistenti requisiti economici e/o tecnici già posseduti dall'operatore economico, nella misura e secondo le modalità fissate nel Capitolato di gara.

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, l'Operatore Economico Concorrente interessato ad avvalimento, deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione dell'Operatore Economico Concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria;
- b) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara,
- c) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Operatore Economico Concorrente e l'ASL di Lanusei, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore Economico Concorrente;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Operatore Economico Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

art. 37 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si obbliga, a pena di nullità assoluta, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010. Tale clausola agisce, sempre a pena di nullità assoluta, anche nei confronti di tutti i soggetti, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla suddetta fornitura. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura e/o ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

L'Azienda può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 3 della

L. 136/2010. La fattura deve essere intestata alla ASL di Lanusei – via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei P.I. 00978060911 e deve riportare il numero CIG della gara.

art. 38 - Accesso agli atti

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dall'Azienda Sanitaria Locale, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati dall'Azienda Sanitaria Locale per l'ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, per la valutazione dell'offerta e l'attribuzione dei punteggi, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dall'Azienda Sanitaria Locale in ordine all'affidamento.

L'Azienda Sanitaria Locale assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti invitandoli, a propria discrezione ed alternativamente in fase di offerta o in occasione della richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati, a precisare e motivare quali documenti debbano intendersi coperti da segreto. Resta impregiudicata la facoltà del concorrente di richiedere l'accesso ai documenti dichiarati riservati per segreto tecnico o commerciale in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

L'accesso all'elenco dei candidati o degli offerenti è differito, rispettivamente, sino alla conclusione delle operazioni di selezione dei concorrenti ed al termine di presentazione delle offerte. L'accesso alle offerte di gara è differito sino all'approvazione dell'aggiudicazione.

art. 39 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.12.1996 n°675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Acquisti dell'Azienda U.S.L. n° 4 di Lanusei – via Piscians.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione con riferimento al vincitore. Il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Le comunicazioni dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 20 e 27 della legge 675/96.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo n°13 della legge 675/96 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

art. 40 – Rinnovo e/o proroga

E' vietato il rinnovo tacito.

L'ASL si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, per la durata massima prevista nel bando di gara, nel disciplinare e/o nella lettera d'invito.

art. 41 - Risoluzione delle controversie sulla procedura

Ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 del D Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 e s.m. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di forniture svolte da soggetti tenuti all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Pertanto, ai fini delle controversie derivanti dal predetto procedimento, risulterà competente il Foro di Lanusei.

art. 42 - Controversie contrattuali

Le controversie contrattuali che potranno insorgere tra l'Azienda e l'impresa saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Lanusei

art. 43 - Risoluzione delle controversie contrattuali

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti, nell'esecuzione del contratto verranno decise da un Collegio di tre arbitri i cui componenti saranno nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo dal Presidente del Tribunale di Lanusei.

In caso di mancata nomina dell'arbitro di una delle due parti, la parte diligente potrà chiedere al Presidente del Tribunale sopra indicato di nominare l'arbitro dell'altra parte.

Il giudizio espresso dal Collegio Arbitrale sarà accettato dalle parti come inappellabile.

art. 44 - Elezione di domicilio

Come già sopra detto il Foro competente è quello di Lanusei ove ha sede legale l'ASL e dove dovrà eleggere domicilio legale la Ditta aggiudicataria.

art. 45 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alle disposizioni del codice civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Con la firma apposta si intendono conosciute ed accettate, ai sensi dell'art. 1341 c.c. tutti gli articoli contenuti nel presente Disciplinare.

**Timbro e firma (leggibile) del Titolare o
Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta**

Il presente Disciplinare consta di n. 45 articoli su n. 15 pagine + 1 frontespizio.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Virgilio Frau.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni le ditte possono rivolgersi alla Sig.ra Arra Anna Angela (tel. 0782/490577 – 539 – fax 0782/40060), e-mail: arra@asllanusei.it